

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 giugno 2003 - Deliberazione N. 2196 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia - **Adeguamento per l'anno 2002 delle tariffe dei servizi idrico, di fognatura e di depurazione. Applicazione articolo 31, commi 28, 29, 30 e 34 della Legge 448/98.**

omissis

PREMESSO

• CHE in applicazione dell'art.31, commi 28, 29, 30 e 31, della legge n. 448/1998, a decorrere dall'1.01.1999, i corrispettivi dei servizi idrici, di fognatura e di depurazione costituiscono quote di tariffa, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5.1.1994 n.36;

• CHE, con deliberazione di Giunta Regionale n.6465 del 30.11.2001, sono state regolamentate le tariffe per il servizio idrico, di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi, e che dette tariffe, a decorrere dal 01.07.2001, risultano le seguenti:

a) PER FORNITURE IDRICHE: =

- tariffa piena: £.301,71= (E.0,155820=) al mc.;

- tariffa ridotta per le acque dell'area Sele: £90,14= (E.0,046553=) al me.;

b) PER LA RACCOLTA (FOGNATURA):

- Insediamenti civili: £. 179= (E.0,092446--) per mc. di acqua scaricata;

- Insediamenti produttivi: £.82= (E.0,042349--) per me. di acqua scaricata;

c) PER LA DEPURAZIONE:

- Insediamenti civili: £513= (E. 0,264942) per mc. di acqua scaricata;

- Insediamenti produttivi: £. 185= (E.0,095545=) per mc. di acqua scaricata;

• CHE, con la citata delibera di Giunta Regionale n. 6465 del 30.11.2001, è stato, altresì, stabilito che le tariffe di raccolta delle acque reflue di cui al precedente punto b) vanno attribuite nella misura del 50% alla Regione per la gestione dei collettori comprensoriali e per il restante 50% all'Ente gestore delle fognature comunali o consortili, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.2115 del 27.5.1997;

VISTA la deliberazione n.131 in data 19.12.2002, pubblicata nella G.U.R.I. n.79 del 04-04-2003, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) ha dettato le direttive per la determinazione, in via transitoria sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 05.01.1994 n. 36, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002;

PRESO ATTO

• CHE la metodologia esposta in detta deliberazione C.I.P.E. per la rideterminazione delle tariffe vigenti è fondata, sostanzialmente, sulla considerazione dei seguenti elementi economico finanziari relativi all'anno 2002:

- differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività;

- volume degli investimenti programmati (ovvero realizzati);

- importo del fatturato previsto (ovvero consuntivo);

- penalizzazione per sottorealizzazione di investimenti quale fattore correttivo negativo pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato nel corso dell'anno 2001;

RILEVATO che, ai fini dell'incremento complessivo delle tariffe, i predetti elementi economico-finanziario vanno tenuti presenti come segue:

più volte citata deliberazione C.I.P.E. n. 131 in data 19.12.2002, può considerarsi soddisfacimento di tale obbligo;

VISTO il citato "quadro A1", debitamente compilato, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante;

la deliberazione di G.R. n.2115 del 27.5.1997;

la Legge 448/1998;

la circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3559/C del 13.05.2003;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) la tariffa vigente per la cessione dell'acqua all'ingrosso, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 131 in data 19.12.2002, viene incrementata della misura del 4,04%, e, quindi, la tariffa piena viene definita in E.0,162115= al mc. mentre quella ridotta per le acque dell'area Sele in E.0,048434 = al mc.;

2) le tariffe vigenti per i servizi di raccolta (fognatura) e depurazione delle acque, vengono incrementate dell'1,7% e, pertanto le stesse vengono definite:

a) tariffa per la raccolta delle acque reflue provenienti da insediamenti civili: E.0,094017= per mc. di acqua scaricata;

b) tariffa per la raccolta delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali E.0,043069= per mc. di acqua scaricata;

c) tariffa per la depurazione delle acque provenienti da insediamenti civili E.0,269446= per mc. di acqua scaricata;

d) tariffa base prevista per la depurazione delle acque provenienti da insediamenti industriali E.0,09716.9= per mc. di acqua scaricata;

3) di confermare che le tariffe di raccolta delle acque reflue di cui alle lettere a) e b) del precedente punto vanno attribuite nella misura del 50% alla Regione per la gestione dei collettori comprensoriali e per il restante 50% all'Ente gestore delle fogne comunali o consortili, ai sensi della deliberazione di G.R. n.2115 del 27.5.1997;

4) di assumere per la determinazione della quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione dovuta dall'utente, il volume d'acqua scaricato in misura del 100% di quello fornito, prelevato o comunque accumulato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge 5.1.1994, n.36;

5) dare atto che le tariffe di cui sopra sono al netto dell'I.V.A.;

6) di fissare la decorrenza dei succitati aumenti tariffari dall'1.7.2002, come previsto dalla deliberazione C.I.P.E. n. 131 in data 19.12.2002, pubblicata nella G.U.R.I. n.79 del 04.04.2003, riservandosi di provvedere ad ulteriori rideterminazioni delle tariffe di concerto con gli ATO competenti per territorio ed in relazione ai Piani d'Ambito approvati;

7) di prendere atto dell'avvenuta redazione del "quadro A1" (Rilevazione dati perdite e consumo acquedotti) del modulario della richiamata deliberazione C.I.P.E. n. 131 in data 19.12.2002,

• Servizio di acquedotto:

- adeguamento della tariffa: sino ad un massimo dello 0,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato (1,7%) ed il tasso di crescita obiettivo della produttività (1,2%);

- incremento per investimenti: è previsto un aumento massimo del 5% per un volume di investimenti pari alla metà del fatturato previsto (nel caso di investimenti inferiori si procede per interpolazione lineare);

- penalizzazione per sottorealizzazione di investimenti: non è previsto alcun fattore correttivo negativo in quanto il volume di investimenti previsto per l'anno 2001 risulta completamente realizzato;

• Servizio di fognatura e di depurazione:

- adeguamento delle tariffe: sino ad un massimo dell'1,7%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato (1,7%) ed il tasso di crescita obiettivo della produttività (assunto pari a 0);

- incremento per investimenti: in relazione alla metodologia da adottare, le tariffe non sono suscettibili di incremento per tale evenienza in quanto il piano degli investimenti relativi all'adeguamento ed alla ristrutturazione degli impianti di depurazione, la cui esecuzione è affidata al Presidente della Giunta Regionale quale commissario straordinario ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 25.2.1999, pubblicata sulla G.U. n.50 del 2.3.1999, non risulta ancora approvato dal competente C.I.P.;

RITENUTO, pertanto, che, sulla scorta dei dati di seguito riportati, i prezzi delle tariffe vigenti al 30.06.2002 del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura e di depurazione possano essere incrementati rispettivamente nella misura del 4,04% e dell'1,7%:

- Servizio di acquedotto: 4,04% (0,5 + 3,54);

- adeguamento della tariffa: 0,5%;

- incremento per investimenti: 3,54%;

calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- investimenti avviati nel 2002: E. 18.326.507=;

di cui:

- E. 1.015.990= per potabilizzazione dell'acqua secondo norma;

- E. 5.740.000= per interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche;

- E. 11.570.517= per interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti;

- fatturato consuntivo 2002: E. 51.760.822=;

(incremento = $2 * \text{investimenti avviati (E.18.326.507=)} / \text{fatturato consuntivo (E. 51.760.822)} * 5 = 3,540\%$)

- Servizio di fognatura e di depurazione: 1,7%;

- adeguamento delle tariffe: 1,7%;

CONSIDERATO che gli incrementi correlati agli investimenti possono essere applicati solo dopo aver soddisfatto l'obbligo del referto previsto dal D.M. LL.PP. n.99 del 08.01.1997 ed in particolare dalla relativa circolare esplicativa n.105/UPP del 24.02.1998 relativamente alla rete acquedottistica;

RILEVATO che, ai sensi di quanto esplicitato nella circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3559/C del 13.05.2003, la compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione da parte del gestore del "quadro A1" (Rilevazione dati perdite e consumo acquedotti), di cui al modulario allegato alla allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante, ai fini dell'applicazione, per l'adeguamento della tariffa, degli incrementi correlati agli investimenti;

8) di inviare il presente atto, una volta esecutivo, alle AA.GG.CC. Bilancio, Ragioneria e Tributi, ed Ecologia, Tutela Ambiente, Ciclo Integrato Acque, ed al concessionario EniAcqua Campania S.p.A. per il prosieguo di competenza;

9) di inviare copia del presente atto al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante